

REGOLAMENTO AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

INDICE

Regolamento Azienda Comunale Acqua Potabile ACAP

I Costituzione e scopo

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

II Amministrazione e competenza

Art. 2 Organi della ACAP

Art. 3 Consiglio comunale: competenze

Art. 4 Municipio: compiti

Art. 5 Commissione amministrativa: composizione e compiti

Art. 6 Funzionamento e retribuzione

Art. 7 Estensione dell'acquedotto e distribuzione

III Impianti di distribuzione comunali

Art. 8 Piano generale di distribuzione

Art. 9 Distribuzione

Art. 10 Installazione

Art. 11 Idranti

Art. 12 Azionamento degli idranti e delle saracinesche

Art. 13 Utilizzazione dei sedimi privati

IV Allacciamenti di stabili

Art. 14 Formalità per ottenere l'allacciamento. Esecuzioni impianti

Art. 15 Raccordo dell'allacciamento

Art. 16 Allacciamento, tracciato e caratteristiche

Art. 17 Allacciamenti privati: diritto di esecuzione

Art. 18 Allacciamento. Disposizioni diverse

Art. 19 Acquisizione dei diritti di passo

Art. 20 Diritti di proprietà degli impianti

Art. 21 Proprietà dell'allacciamento

Art. 22 Messa fuori esercizio di un allacciamento

Art. 23 Impianti privati: obbligo di collaudo

Art. 24 Controlli ufficiali. Diritto di accesso alle proprietà private

Art. 25 Installazioni private. Direttive

Art. 26 Privati. Funzionamento degli impianti

Art. 27 Impianti di trattamento

Art. 28 Pericolo di gelo

V Fornitura dell'acqua

- Art. 29 Estensione e garanzia di fornitura
- Art. 30 Concessione per uso domestico
- Art. 31 Limitazione della fornitura
- Art. 32 Danni causati dall'utente. Responsabilità
- Art. 33 Trasformazioni. Notifica
- Art. 34 Cessione acqua. Divieto
- Art. 35 Prelievi senza autorizzazione
- Art. 36 Fornitura temporanea
- Art. 37 Rinuncia definitiva alla fornitura
- Art. 38 Obbligo di allacciarsi alla rete dell'ACAP
- Art. 39 Convenzioni speciali per grandi consumi
- Art. 40 Fornitura ad utenti fuori Comune
- Art. 41 Sfruttamento sorgenti private

VI Trapassi di proprietà

- Art. 42 Trapasso di proprietà. Notifica
- Art. 43 Successione negli obblighi verso l'ACAP

VII Abbonamento

- Art. 44 Contratti di abbonamento. Forma
- Art. 45 Abbonamento, durata
- Art. 46 Reclami
- Art. 47 Contratto di abbonamento, responsabilità verso l'ACAP

VIII Finanze e tasse

- Art. 48 Autonomia finanziaria
- Art. 49 Tassa di allacciamento
- Art. 50 Tariffe di distribuzione utilizzazione
- Art. 51 Tasse di usufrutto. Suddivisione degli abbonamenti
- Art. 52 Suddivisione dei contratti di abbonamento
- Art. 53 Tasse di usufrutto. Applicazione
- Art. 54 Tasse di usufrutto. Incasso
- Art. 55 Comune. Tassa acqua per usufrutto
- Art. 56 Procedura per morosi

IX Contatori

- Art. 57 Contatori
- Art. 58 Contatori. Verifica ed eventuali penalità
- Art. 59 Contatori. Responsabilità per guasti
- Art. 60 Installazione contatori da parte di privati
- Art. 61 Sigilli

X Disposizioni finali

- Art. 62 Utili dell'ACAP
- Art. 63 Tasse a carico degli inquilini
- Art. 64 Contravvenzioni
- Art. 65 Contestazioni e procedure
- Art. 66 Disposizioni finali

I. COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1 **Scopo e campo d'applicazione**

L'Azienda acqua potabile, detta in seguito ACAP, istituita ai sensi della legge cantonale 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, fornisce direttamente l'acqua necessaria al Comune di Ronco s/Ascona con esclusivo diritto di privativa su tutta la giurisdizione comunale.

Essa è un esercizio di diritto pubblico, senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla gestione del Municipio ed alla vigilanza del Consiglio comunale.

II. AMMINISTRAZIONE E COMPETENZA

Art. 2 **Organi della ACAP**

Gli organi dell'ACAP sono:

1. il Consiglio comunale,
2. il Municipio,
3. la Commissione amministratrice.

Art. 3 **Consiglio comunale: competenze**

- a) Approva il Regolamento organico e relative modifiche.
- b) Esamina e approva i conti preventivi e consuntivi di ogni esercizio secondo le modalità previste per i conti del Comune.
- c) Decide il finanziamento e l'esecuzione delle opere che gli vengono sottoposte dal Municipio sulla base di progetti e preventivi definitivi.
- d) Esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti da leggi speciali, nonché quelli che non sono dalla legge devoluti ad altro organo comunale.

Art. 4 **Municipio: compiti**

Il Municipio:

- a) Rappresenta l'ACAP di fronte a terzi e in giudizio, senza dover ottenere l'autorizzazione del Consiglio comunale se si tratta di procedure di rigetto di opposizione, provvisoria o possessoria.
- b) E' responsabile in ogni modo di tutta l'amministrazione.
- c) Allestisce ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
- d) Delibera sugli appalti e sulle forniture in conformità di legge.
- e) Può fare annualmente spese di carattere ordinario, non preventivate, senza il consenso del Consiglio comunale fino all'importo di CHF 25'000.00 per oggetto con un massimo complessivo di CHF 50'000.00 all'anno.
- f) Nei termini e nei modi fissati dal Regolamento comunale nomina:
 - il rappresentante del Municipio nell'ACAP;
 - il direttore-controllore, con mansioni di sorveglianza;
 - l'idraulico;
 - il segretario cassiere, il segretario comunale funge da segretario ACAP;
- g) Precisa mediante capitolato le mansioni degli operai, degli impiegati e del proprio rappresentante nell'ACAP.

Art. 5 **Commissione amministrativa: composizione e compiti**

La Commissione amministrativa:

- a) Si compone:
 - da un Presidente e da due membri, ritenuto che il rappresentante del Municipio funge da Presidente.
- b) Applica il Regolamento e le tariffe.
- c) Controlla l'andamento tecnico, contabile e finanziario.
- d) Allestisce i contratti d'abbonamento.
- e) Esegue le risoluzioni municipali.
- f) Sorveglia l'esecuzione delle opere deliberate dal Municipio.

Art. 6 **Funzionamento e retribuzione**

Di regola, per il suo normale funzionamento, l'ACAP fa capo ai dipendenti dell'amministrazione comunale, e per le loro prestazioni rimborsa al Comune il salario lordo anticipato, compresi gli oneri assicurativi e sociali. Se dipendente comunale, il direttore controllore, per questa mansione riceve un compenso supplementare di CHF. 1'000.-- annui.

Per i casi nei quali si rendesse necessario far capo a dipendenti fuori dall'amministrazione comunale, il Municipio stabilirà, volta per volta, mediante capitolato, diritti ed oneri.

Per le mansioni amministrative che vengono svolte dalla Cancelleria, l'ACAP versa alla cassa comunale un compenso pari al 3% del fatturato annuo, arrotondando al centinaio inferiore.

Per gli infortuni, tutti i dipendenti sono assicurati presso il Comune, il quale a sua volta fa capo all'INSAI.

Art. 7 **Estensione dell'acquedotto e distribuzione**

L'ACAP distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile per usi domestici ed artigianali nel suo comprensorio di distribuzione e secondo la capacità dei suoi impianti alle condizioni del Regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle vigenti condizioni tariffarie.

L'ACAP assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.

III. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE COMUNALI

Art. 8 **Piano generale di distribuzione**

Gli impianti dell'ACAP sono attuati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le direttive cantonali.

Il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile.

Al di fuori della zona edificabile, l'ACAP non è obbligata a fornire l'acqua; essa promuove tuttavia, secondo le sue possibilità, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.

Art. 9 **Distribuzione**

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione come pure le bocche antincendio.

Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le condotte di distribuzione. Di regola dalle condotte principali non si dipartono allacciamenti.

Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e sono posate in funzione della realizzazione dei piani di azzonamento in conformità al piano generale di distribuzione.

Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento che servono allo sviluppo dei fondi.

Art. 10 **Installazione**

L'ACAP, o il suo mandatario, stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione.

Esse sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della Società Svizzera per l'industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Art. 11 **Idranti**

Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti. Esso contribuisce alle spese per gli idranti e per i loro allacciamenti, alle condotte principali o di distribuzione oppure ad altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta antincendio.

Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei pompieri senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili ai pompieri.

L'ACAP assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro corrispondente rifusione delle spese da parte del Comune.

Art. 12 **Azionamento degli idranti e delle saracinesche**

Solo le persone autorizzate dall'ACAP hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.

Art. 13 **Utilizzazione dei sedimi privati**

Ogni proprietario o utente è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. E' fatta riserva per gli articoli 676 e 742 CC.

IV. ALLACCIAMENTI DI STABILI

Art. 14 **Formalità per ottenere l'allacciamento**

Per ottenere l'acqua l'utente deve inoltrare domanda scritta alla Direzione, allegando:

- a) un estratto mappa con indicata l'ubicazione della costruzione che si intende allacciare;
- b) copia degli impianti di eliminazione delle acque residuali esistenti o progettati.
- c) per eventuali impianti di pompaggio l'utente dovrà inoltre allegare una descrizione delle opere che intende eseguire, completa di disegni e dettagli tecnici.

Nel caso in cui la costruzione da allacciare non abbia confacenti impianti di eliminazione delle acque luride, o sia ubicata nella zona di protezione delle sorgenti, la concessione deve essere subordinata a determinate condizioni igienico-sanitarie che verranno indicate dal Municipio.

Gli impianti privati devono essere eseguiti in conformità alle direttive della SSIGA. Essi devono essere muniti di valvola di ritenuta per impedire l'aspirazione di impurità nella rete di distribuzione. Ciò vale anche per gli allacciamenti temporanei, cantieri edili, ecc.

La concessione dell'autorizzazione di allacciamento comporta l'accettazione e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, ivi comprese le condizioni tariffarie.

Art. 15 **Raccordo dell'allacciamento**

L'allacciamento di stabile raccorda l'installazione interna di uno stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire ad una condotta principale.

Art. 16 **Allacciamento, tracciato e caratteristiche**

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'ACAP, avendo cura di scegliere i più idonei e meno costosi.

Art. 17 Allacciamenti privati: diritto di esecuzione

Gli allacciamenti privati vengono eseguiti dall'ACAP o da un installatore al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

I costi della tubazione di allacciamento con il dispositivo di interruzione ed il tronco di allacciamento alla rete di distribuzione (compreso) sono a carico del proprietario del fondo o del beneficiario dell'allacciamento.

Art. 18 Allacciamento. Disposizioni diverse

Di regola ogni stabile possiede il proprio allacciamento il cui diametro in nessun caso potrà essere inferiore ai 19mm. In casi eccezionali l'ACAP può autorizzare un solo allacciamento per più stabili, nel rispetto del piano generale. Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti. Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area di dominio pubblico.

Art. 19 Acquisizione dei diritti di passo

L'acquisizione di eventuali diritti di passo, necessari attraverso i fondi di terzi, compete al proprietario dello stabile da allacciare. Il diritto di passo deve essere iscritto al Registro Fondiario a spese dell'avente diritto.

Art. 20 Diritti di proprietà degli impianti

Il tronco di allacciamento su area di dominio pubblico, l'organo di interruzione - anche se questo è situato su area privata - ed il contatore, rimangono di proprietà dell'azienda. Tutto il resto dell'allacciamento appartiene al proprietario dello stabile allacciato.

Art. 21 Proprietà dell'allacciamento

La manutenzione o la sostituzione di un allacciamento privato avvengono a cura dell'ACAP o di un suo concessionario. Su area pubblica a spese dell'Azienda e su area privata, di regola, a spese del proprietario del fondo o del beneficiario dell'allacciamento.

L'ACAP deve essere immediatamente informata di eventuali danni ad un allacciamento.

Art. 22 Messa fuori esercizio di un allacciamento

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'Azienda provvede alla separazione del tronco dalla condotta di distribuzione, a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

Art. 23 Impianti privati: obbligo di collaudo

L'ACAP collauda prima della concessione dell'acqua, tutti gli impianti interni ed esterni. All'utente è severamente proibito usufruire di rubinetti di nuove installazioni prima del collaudo, che va richiesto dall'utente alla direzione dell'Azienda. Con detto collaudo l'ACAP non si assume garanzia alcuna per i lavori o per gli apparecchi eseguiti o posati dall'installatore.

A chiunque tralasci di chiedere il collaudo di nuovi impianti o loro modifiche al fine di sottrarre all'Azienda tutte od in parte le tasse dovute, verrà applicata una sanatoria pari a sei volte le tasse sottratte.

Art. 24 Controlli ufficiali. Diritto di accesso alle proprietà private

I rappresentanti dell'ACAP devono avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne private. Deve quindi venire loro concessa, da parte degli utenti, l'autorizzazione di accedere liberamente alla proprietà privata ove esiste un impianto acqua. In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'ACAP, provvedere a far eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non provveda, l'ACAP può far eseguire i lavori a spese del proprietario.

Art. 25 Installazioni private. Direttive

Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua" della Società Svizzera dell'industria del Gas e dell'Acqua sono obbligatorie per l'esecuzione, la modificazione ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio.

Art. 26 Privati. Funzionamento degli impianti

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

Art. 27 Impianti di trattamento

Sono permessi unicamente impianti di trattamento e condizionamento dell'acqua approvati dall'Ufficio federale della sanità. Essi devono, in ogni caso, essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno dell'acqua nella rete di distribuzione. Per l'installazione di apparecchi di trattamento dell'acqua va inoltrata domanda di autorizzazione, rispettivamente notifica, al Laboratorio cantonale dell'igiene.

Art. 28 Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono venire messi fuori esercizio e vuotati. Il proprietario è responsabile di tutti i danni.

V. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 29 **Estensione e garanzia di fornitura**

In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L'ACAP non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione.

Art. 30 **Concessione per uso domestico**

Le concessioni per uso domestico hanno la precedenza su qualsiasi altra concessione.

Art. 31 **Limitazione della fornitura**

Gli organi dell'ACAP possono limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- forza maggiore;
- disturbi d'esercizio;
- siccità o carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione, di riparazione, oppure lavori di ampliamento degli impianti.

Per sospensioni dovute a forza maggiore, siccità, carenza d'acqua o disturbi d'esercizio, gli organi dell'ACAP prendono tutte le misure atte a fronteggiare la situazione ed a limitare adeguatamente il consumo dell'acqua. Verranno innanzitutto vietati:

- il riempimento delle piscine, i getti delle fontane nei parchi e nei giardini, l'innaffiamento delle strade e dei tetti, l'uso di apparecchi automatici di irrigazione.

In ogni caso la durata delle interruzioni viene limitata allo stretto necessario.

Per tutto quanto elencato nel presente articolo, l'ACAP non assume nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dei suoi obblighi verso il servizio. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti.

Il riempimento di piscine deve essere sempre preventivamente segnalato all'ACAP, la quale fisserà il momento nel quale effettuare tale operazione, onde evitare che ne derivino scompensi nell'erogazione dell'acqua alla rimanente utenza.

Art. 32 **Danni causati dall'utente. Responsabilità**

L'utente risponde nei confronti dell'ACAP per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate, di incuria, nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni.

Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Art. 33 **Trasformazioni. Notifica**

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'Azienda.

Art. 34 **Cessione acqua. Divieto**

E' vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'ACAP. E' pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

Art. 35 **Prelievi senza autorizzazione**

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dell'Azienda ed inoltre può essere perseguito penalmente.

Art. 36 Fornitura temporanea

La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori, come pure l'uso di idranti, necessita di un'autorizzazione dell'Azienda.

Art. 37 Rinuncia definitiva della fornitura

L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'Azienda per iscritto con 3 mesi di anticipo. L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.

Art. 38 Obbligo di allacciarsi alla rete dell'ACAP

I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'ACAP, a meno che dispongano di impianti propri conformi alle prescrizioni, per la fornitura d'acqua potabile.

Art. 39 Convenzioni speciali per grandi consumi

La fornitura d'acqua ad aziende con notevole consumo, oppure con elevate punte di consumo, forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'azienda che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari.

Art. 40 Fornitura ad utenti fuori Comune

Premesso che ne esista la possibilità e che l'acqua necessaria sia disponibile, previa autorizzazione dei Comuni interessati, verrà fornita acqua anche ad utenti fuori territorio comunale.. Per loro le spese di impianto saranno a completo loro carico; e le tasse di attracco e di usufrutto precisate nel capitolo tasse con speciale paragrafo, ritenuto che ogni allacciamento deve essere munito di contatore. Il contratto sarà soggetto a condizioni speciali e meglio come previsto nella relativa convenzione.

Art. 41 Sfruttamento sorgenti private

Ai privati, proprietari di una sorgente, può essere concesso l'uso dell'acqua per i loro bisogni alle seguenti condizioni:

- a) che gli impianti di captazione siano approvati dalle Autorità competenti, e siano conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie;
- b) che la potabilità dell'acqua sia comprovata da un certificato d'analisi rilasciato dal Laboratorio cantonale d'igiene da non oltre 3 mesi;
- c) l'impegno formale di un costante controllo; e l'analisi dell'acqua, prelevata alla sorgente ed all'utenza, da eseguire una volta all'anno, da parte del Laboratorio cantonale d'igiene;
- d) in particolare gli impianti concernono unicamente il concessionario. E' vietata ogni cessione a terzi senza il consenso del Municipio.

VI. TRAPASSI DI PROPRIETÀ

Art. 42 **Trapasso di proprietà. Notifica**

Il trapasso di proprietà di un immobile allacciato all'acqua potabile deve essere tempestivamente notificato per iscritto alla Commissione amministratrice a cura del vecchio proprietario. Fino al momento della notifica, il vecchio ed il nuovo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento delle tasse arretrate.

Art. 43 **Successione negli obblighi verso l'ACAP**

Il compratore od il concessionario di un immobile allacciato all'acqua potabile subentra negli obblighi stabiliti nell'abbonamento vigente fra l'ACAP ed il proprietario precedente fino alla scadenza dell'abbonamento stesso.

VII. ABBONAMENTO

Art. 44 **Contratti di abbonamento. Forma**

I contratti di abbonamento sono stipulati con il proprietario dell'immobile o terreno dove viene concessa l'acqua.

In essi devono figurare:

- il numero di mappa;
- le generalità dell'abbonato;
- eventuale numero o nome dell'immobile;
- il numero del contatore dove esiste;
- i parametri richiesti per stabilire la tariffa di utilizzazione, giusta l'art. 50 che segue;
- eventuali condizioni speciali.

Art. 45 **Abbonamento, durata**

Ogni abbonamento ha la durata di un anno civile e si ritiene continuativo se da una delle parti non viene data la disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza.

Art. 46 **Reclami**

L'Azienda notifica all'abbonato il relativo contratto. L'abbonato ha diritto di presentare reclamo contro la decisione dell'azienda entro 15 giorni dal ricevimento del contratto stesso. Il reclamo non sospende l'obbligo del pagamento delle tasse, tariffe ed eventuali condizioni speciali.

Art. 47 **Responsabilità verso l'ACAP**

Il titolare del contratto è responsabile verso l'ACAP che vengano mantenuti gli obblighi ed osservate le prescrizioni previste dal presente Regolamento. D'accordo col proprietario dello stabile gli inquilini possono pagare direttamente le tasse annuali di usufrutto; ma in caso di insolvibilità è sempre il titolare del contratto che deve rispondere di fronte all'ACAP.

VIII. FINANZE E TASSE**Art. 48 Autonomia finanziaria**

1. L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento dell'ACAP è assicurato da:
 - a) tasse di allacciamento;
 - b) tasse di utilizzazione;
 - c) fatturazione di prestazioni speciali;
 - d) sussidi ufficiali;
 - e) altre partecipazioni di terzi;
 - f) contributi di migliona.

Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 49 Tassa di allacciamento

1. Un nuovo allacciamento dell'Acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni sono soggetti al pagamento di una tassa unica, intesa quale quota di partecipazione alla costruzione degli impianti generali. Sono considerate nuove costruzioni: edifici nuovi, edifici esistenti la cui rinnovazione comporta la demolizione dei muri perimetrali e/o l'ampliamento superiore al 20% della volumetria esistente. L'allacciamento di una nuova piscina è pure soggetto alla tassa d'allacciamento.
2. L'importo delle tasse di allacciamento è deciso dal Municipio di volta in volta nel rispetto dei criteri definiti dalla seguente tabella:

Volumetria della costruzione (secondo norme SIA)	Minimo CHF	Massimo CHF
Per edifici:		
fino a mc 500	1'500.00	3'000.00
da mc 501 a mc 1'000	3'500.00	6'500.00
oltre mc 1000, supplem. per mc	5.00	10.00
Per piscine:		
Fino a mc 25	750.00	1'500.00
Da mc 26 a mc 50	1'500.00	3'000.00
Supplemento per ogni mc in più	15.00	30.00

Tutti gli importi sono intesi IVA esclusa

Art. 50 Tariffe di distribuzione utilizzazione

1. Tariffe

Per parametri minimi e massimi di seguito elencati s'intendono gli importi entro i quali il Municipio fissa con ordinanza le tariffe di utilizzazione tenendo conto del principio di autofinanziamento come all'art. 48 del presente regolamento.

1. Appartamento o economia domestica singola
(Tassa minima annuale per ogni contratto CHF 100.00)

Descrizione	CHF Minimo	CHF Massimo
a) Primo rubinetto	60.00	80.00
b) Secondo rubinetto	30.00	50.00
c) Terzo rubinetto e seguenti, caduno	10.00	20.00
d) Lavastoviglie	10.00	20.00
e) Macchina da lavare la biancheria	40.00	60.00
f) Impianto per l'acqua calda di ogni tipo	40.00	60.00

*Rubinetti nel medesimo stabile in uso comune per
Più di un'economia domestica*

g) Primo rubinetto	100.00	130.00
h) Secondo rubinetto	60.00	90.00
i) Terzo rubinetto e seguenti, caduno	40.00	60.00
l) Macchina per lavare la biancheria	100.00	130.00
m) Impianto per l'acqua calda di ogni tipo, caduno	100.00	130.00

Rubinetti a uso non domestico e esterni

n) Primo rubinetto a uso non domestico	70.00	100.00
o) Secondo rubinetto a uso non domestico	50.00	70.00
p) Terzo rubinetto e seguenti a uso non domestico, caduno	30.00	40.00
q) Primo rubinetto a scopo agricolo	40.00	60.00
r) Secondo rubinetto e seguenti a scopo agricolo, caduno	20.00	40.00
s) Primo rubinetto esterno	70.00	100.00
t) Secondo rubinetto esterno	30.00	50.00
u) Terzo rubinetto esterno e seguenti, caduno	10.00	20.00
v) Rubinetto per impianto d'irrigazione	70.00	100.00
z) Fontane in parchi e giardini, vasche fino a 3 mc, con Rubinetto caduno	100.00	150.00

Tutti gli importi sono intesi IVA esclusa

2. Esercizi pubblici
(Tassa minima annuale per ogni contratto CHF 350.00)

Descrizione	CHF Minimo	CHF Massimo
a) Primo rubinetto	250.00	350.00

b) Secondo rubinetto	60.00	90.00
c) Terzo rubinetto e seguenti, esclusi i rubinetti nelle camere da letto, caduno	40.00	60.00
d) Rubinetto in camera da letto	10.00	20.00
e) Macchina per lavare, lavastoviglie, macchina per il caffè, e ogni altro apparecchio in genere con rubinetto	100.00	130.00
f) Impianto dell'acqua calda di ogni tipo, caduno	100.00	130.00
g) Primo rubinetto esterno	70.00	100.00
h) Secondo rubinetto esterno	30.00	50.00
i) Terzo rubinetto esterno e seguenti, caduno	10.00	20.00
k) Rubinetto per impianto d'irrigazione	70.00	100.00
l) Fontane in parchi e giardini, vasche fino a 3mc, con rubinetto, caduno	100.00	150.00

3. Piscine e vasche

È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 3 metri cubi.

Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

Le piscine di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Per le piscine munite di contatore sono prelevate le seguenti tasse:

	CHF Minimo	CHF Massimo
Tassa base annuale da 3mc a 25mc	250.00	450.00
Da 26mc a 50mc	450.00	600.00
Da 51mc in poi	700.00	1000.00
Tassa di consumo registrato tramite contatore per mc	2.00	4.00

Per le piscine non munite di contatore è prelevata una tassa calcolata nel seguente modo:

Tassa base annuale da 3mc a 25mc	400.00	600.00
Da 26mc a 50mc	800.00	1300.00
Supplemento per ogni m3 in più	12.00	15.00

Una combinazione delle tariffe è permessa.

Tutti gli importi sono intesi IVA esclusa.

4. Azienda e genio civile

Per tutte le opere dell'edilizia e del genio civile la tassa viene applicata volta per volta, a seconda dell'importanza del cantiere, con un minimo di CHF 100.00 e un massimo di CHF 200.00.

- 1) Per nuove costruzioni o ristrutturazioni complete la fornitura è fatturata in ragione di CHF 0.60 per mc di costruzione, misurata secondo le norme SIA, con un minimo di CHF 100.00,

riservato all'ACAP il diritto di posare il contatore in cantieri di una certa importanza e applicare le seguenti tariffe:

minimo: CHF 1.00 per mc di consumo massimo: CHF 2.00 per mc di consumo

- 2) Per tutti gli altri utenti occasionali i cui cantieri hanno una durata non superiore a 15 giorni è fissata una tassa unica di CHF 100.00.

5. Utenti fuori dal comune (art.40)

Per gli utenti fuori dal comune è obbligatoria la posa del contatore per ogni allacciamento.

Le tasse fatturate sono le seguenti:

Tassa base: minimo CHF 200.00 massimo CHF 500.00

Tassa sul consumo: minimo CHF 1.00 al mc massimo CHF 2.00 al mc

6. Contatori

Tassa annua di noleggio secondo il loro diametro, nella scala seguente:

mm 19 minimo CHF 35.00 massimo CHF 70.00

mm 25 minimo CHF 40.00 massimo CHF 80.00

mm 32 minimo CHF 55.00 massimo CHF 110.00

mm 38 minimo CHF 85.00 massimo CHF 170.00

mm 50 minimo CHF 140.00 massimo CHF 280.00

mm 65 minimo CHF 170.00 massimo CHF 340.00

Gli abbonati con contatore, su richiesta, sono tassati a contatore come segue:

Tassa base: minimo CHF 200.00 massimo CHF 500.00

Tassa sul consumo: minimo CHF 1.00 al mc massimo CHF 2.00 al mc.

Entro il 31 maggio dell'anno in corso verrà richiesto un acconto calcolato in base al 90% della tassa percepita per l'anno precedente non inferiore alla tassa base.

Dopo la lettura annuale verrà inviato il conguaglio solo se il suo conteggio risulterà essere maggiore alla richiesta iniziale, mentre per un consumo minore si procederà al ristorno della differenza così calcolata.

Art. 51 **Tasse di usufrutto. Suddivisione**

Per il calcolo delle tasse di usufrutto gli abbonati si suddividono in:

- a) appartamento o economia domestica singola;
- b) appartamento o economia domestica singola con piscine, parchi, giardini con grande consumo;
- c) esercizi pubblici;
- d) utenti occasionali.

Art. 52 **Suddivisione dei contratti d'abbonamento**

Negli appartamenti o economie domestiche singole sono inclusi tutti i contratti concernenti persone domiciliate o residenti nel Comune; gli appartamenti di proprietari non residenti, affittati in modo duraturo a persone residenti; tutti i contratti concernenti persone non domiciliate e non residenti, ed i loro appartamenti di vacanza affittati o ceduti a terzi pure non residenti.

Utenti occasionali sono considerati principalmente i cantieri edili ed affini, nonché ogni altra domanda a carattere provvisorio.

Degli esercizi pubblici fanno parte gli alberghi, ristoranti, garni, osteria, bar, ostelli per la gioventù.

Art. 53 **Tasse di usufrutto. Applicazione**

Per i contratti di cui alle lett. a), d) dell'art. 51, la tassa annua di usufrutto è forfetaria, calcolata sul numero dei rubinetti elencati nel contratto di abbonamento.

Riservato all'ACAP il pieno diritto di applicazione del contatore a tutti gli utenti; oppure anche solo a singoli utenti qualora si verificassero sprechi od altri motivi che lo giustificano.

Per i contratti alla lettera b) dell'art. 51 le proprietà vengono munite di contatori.

Per i contratti alla lettera c) dell'art. 51 verrà installato il contatore solo se esistono piscine, parchi o giardini con grande consumo; ritenuto che le piscine siano munite di impianto di riciclaggio e di depurazione dell'acqua.

Art. 54 Tasse di usufrutto. Incasso

Le tasse annuali di usufrutto acqua, verranno fissate annualmente mediante ordinanza da pubblicare all'albo comunale da parte del Municipio. Esse saranno incassate in una sola volta entro il 30 settembre.

Per gli immobili muniti di contatore verrà richiesta la tassa base riservato il conguaglio dopo la lettura annuale.

Art. 55 Comune. Tassa acqua per usufrutto

Per la fornitura d'acqua forfetaria a tutti i servizi comunali, compresi gli stabili, il Comune versa annualmente all'ACAP un contributo unico, a corpo di CHF. 5'000.--

Art. 56 Procedura per morosi

I morosi con il pagamento delle tasse verranno in primo luogo richiamati mediante avviso.

In caso di mancato pagamento verrà tentata la riscossione postale, aumentata di CHF 30.00 per spese di cancelleria.

Alla stessa farà seguito la procedura legale.

In caso di esecuzione infruttuosa il Municipio può disporre, con decisione formale, la limitazione della fornitura dell'acqua garantendo tuttavia l'erogazione del minimo vitale per l'abbonato.

La notifica di tutte le tasse costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF. Eventuali ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

IX. CONTATORI

Art. 57 Contatori

I contatori sono di proprietà dell'ACAP, alla quale compete la scelta, l'acquisto, la manutenzione, le riparazioni e l'eventuale sostituzione. La posa in opera, a carico dell'abbonato, avviene con modalità ed ubicazione approvate dall'ACAP, in particolare modo per quanto concerne la protezione contro il gelo, l'umidità e la facilità di accesso e di lettura.

Art. 58 Contatori. Verifica ed eventuali penalità

L'Azienda verifica il contatore ogni qualvolta lo ritiene opportuno.

In caso di contestazione sul funzionamento del contatore, l'abbonato può chiedere la verifica. Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5%.

Se il contatore è esatto, le spese di verifica saranno sopportate dal reclamante, mentre se esso è difettoso andranno a carico dell'Azienda.

Nel caso di funzionamento difettoso del contatore, il consumo verrà stabilito per l'anno in corso nella stessa misura di quello corrispondente all'anno precedente, salvo sostanziale cambiamento del bene allacciato. In questo caso verrà prelevata la tassa forfetaria corrispondente.

Nel caso in cui il funzionamento difettoso è dovuto a manomissione od incuranza dell'utente, la tassa forfetaria sarà aumentata del 100%.

Art. 59 Contatori. Responsabilità per guasti

Ogni guasto causato al contatore da trascuratezza e negligenza dell'abbonato, è riparato a complete sue spese.

Art. 60 Installazione contatori da parte di privati

I proprietari di immobili possono far installare dei contatori privati per letture relative a parti del fabbricato. Questi contatori appartengono al proprietario e sono esclusi dalla lettura da parte dell'Azienda, la quale si riserva tuttavia di rilevarne i dati per un proprio controllo.

Art. 61 Sigilli

I sigilli apposti dall'Azienda ai contatori o ad altre parti dell'impianto hanno valore di sigilli ufficiali e la loro rottura ingiustificata può essere perseguita penalmente.

X. DISPOSIZIONI FINALI**Art. 62 Utili dell'ACAP**

Eventuali utili dell'Azienda vengono accantonati su un fondo speciale da destinare al rinnovo degli impianti ed alla costituzione di un Fondo di riserva.

Art. 63 Tasse a carico degli inquilini

Per il consumo di acqua potabile, il proprietario di uno stabile non potrà prelevare da un inquilino tasse superiori a quelle previste dal presente regolamento.

Art. 64 Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di CHF 10'000.00, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla notifica.
3. L'Azienda nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 65 Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate all'Azienda entro trenta giorni.
2. Contro la presa di posizione dell'Azienda è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli art. 40 e segg. LMSP.
4. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

Art. 66 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento fanno stato:

- a) la legge sulla Municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907;
- b) la legge sanitaria del 18 aprile 1989;
- c) il regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958;
- d) la legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- e) il regolamento comunale del 20/22 giugno 2005;
- f) ogni altra legge applicabile.

Disposizioni transitorie:

Tutte le modifiche entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, Bellinzona.

La modifica degli articoli 4, 8, 17, 44, 46, 48, 49, 56, 64, 65 e 66 è stata adottata dal Consiglio comunale in data 21 giugno 2011 e approvata dalla Sezione degli enti locali, Bellinzona in data 5 ottobre 2011 (Inc. n. 205-RE-11544).

La modifica dell'articolo 50 è stata adottata dal Consiglio comunale in data 12 novembre 2012 e approvata dalla Sezione degli enti locali, Bellinzona in data 13 febbraio 2013 (Inc. n. 205-RE-12174).